



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

*enrico.gallo@regione.piemonte.it -
foreste@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

*Classificazione:
7-140 -30 -15/2024C/A16 - 6*

Alla Federazione Ordini dei Dottori agronomi e dei
Dottori forestali Piemonte e Valle d'Aosta
PEC: protocollo.odaf.piemonte-valledaosta@conafpec.it

Al Collegio interprovinciale dei periti agrari
PEC: collegio.interprovincialealacnto@pec.peritiagrari.it

Alla Federazione regionale degli Agrotecnici
PEC: federazione.piemonte@pecagrotecnici.it

Alle Organizzazioni professionali agricole regionali:

- Coldiretti – PEC: piemonte@pec.coldiretti.it
- CIA – PEC: piemonte@cia.legalmail.it
- Confagricoltura – PEC: confagripiemonte@legalmail.it

Al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte"
c.a. T. Col. Roberta Ubaldo
PEC: fto44059@pec.carabinieri.it

Al Settore A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e
aree naturali

*E, p.c.: Al MASAF - DIFOR IV
Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità
PEC: difor.direzione@pec.masaf.gov.*

**OGGETTO: Vivaistica forestale. D.lgs. 386/2003, Commercializzazione di materiali forestali di
moltiplicazione del genere *Paulownia* spp.**

A seguito dei quesiti relativi all'oggetto pervenuti allo scrivente Settore da Enti Pubblici, aziende agricole, proprietari e operatori del settore, e tenendo conto del confronto avuto fin dallo scorso anno con la Direzione generale del MASAF competente per la vivaistica forestale, si ritiene opportuno trasmettere alcune informazioni ai soggetti in indirizzo, già trasmesse alle aziende vivaistiche iscritte al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali e al Settore Fitosanitario regionale.

Come noto, la specie *Paulownia tomentosa* è compresa tra le specie vegetali esotiche invasive elencate nelle *Black list* approvate dalla Giunta regionale (ultimo aggiornamento degli elenchi con DGR 14-85 del 2/8/2024); il suo impiego in piantagioni arboree è inoltre vietato dal Regolamento forestale della Regione Piemonte n. 8/R del 20/9/2011.

Il genere **Paulownia spp.** è invece riportato nell'elenco dell'Allegato I del d.lgs. 386/2003 tra le specie o generi il cui materiale forestale di moltiplicazione (MFM) può essere commercializzato per fini forestali all'interno del territorio italiano solo se accompagnato da certificato di identità (identità clonale nel caso di cloni) che ne attesti l'origine da Materiali di base per la vivaistica forestale (in sostanza soprassuoli forestali, arboreti da seme, cloni) iscritti a un Registro dei Materiali di base (MB) italiano o di altro Stato dell'Unione Europea.

Dalle ricerche svolte (anche da parte della Direzione competente per le Foreste del MASAF) ancora oggi risulta l'assenza nei **registri dei materiali di base**, delle regioni italiane o degli altri Stati UE, di MB relativi a specie o ibridi del genere *Paulownia* utilizzabili per fini forestali.

I **"fini forestali"**, già individuati per il Piemonte dalla legge forestale n. 4/2009 all'art. 5 (Vivaistica forestale), che elencava "rimboschimento, imboschimento, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio", sono stati confermati ed ampliati dal Decreto ministeriale del MiPAAF n. 9403879 del 30 dicembre 2020 (consultabile sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>): le attività di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 ("rimboschimenti e imboschimenti"), nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri.

Quindi, in conseguenza della mancanza di MB per fini forestali, attualmente il MFM di *Paulownia* (*P. tomentosa* o altre specie, cloni ibridi compresi) non può essere commercializzato nel territorio italiano per fini forestali (come definiti dal DM del 30/12/2020 e sopra specificati), ma solo per fini ornamentali, compreso il verde urbano in senso stretto.

Si precisa che il sopra riportato d.lgs. 386/2003 (consultabile anch'esso a partire dal link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>) all'art. 16 prevede sanzioni per chi "acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale" e per chi "produce, detiene, commercializza o distribuisce materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo", sanzioni confermate dall'art. 36 comma 2 della succitata l.r. 4/2009.

Si informa infine che da alcuni mesi è stato attivato presso l'Osservatorio Nazionale del Pioppo uno specifico gruppo di ricerca incaricato di valutare cloni di *Paulownia* attualmente già coltivati nel territorio italiano, per la verifica delle loro caratteristiche produttive (secondo protocolli adattati da quelli utilizzati per i cloni di pioppo) e di di sterilità / invasività. Se le sperimentazioni e le indagini avranno esito positivo, uno o più materiali di base di *Paulownia* potranno essere iscritti al Registro nazionale dei materiali di base e i relativi materiali di moltiplicazione potranno essere commercializzati ed impiegati nel nostro Paese anche per fini forestali, per la realizzazione di impianti arborei (non di bosco, per il quale la Regione Piemonte e la gran parte delle alte regioni prescrivono l'uso esclusivo di specie autoctone).

Si invitano i destinatari della presente nota a informare le proprie articolazioni territoriali.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing Enrico Gallo

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*